



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1343

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FAUSTO MUCCI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito "TUF"), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito "Regolamento Intermediari");

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito "Regolamento Interno");

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5844 del 18 dicembre 1991, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Fausto Mucci, nato a Cinisello Balsamo (MI), il 30 luglio 1953;

VISTA la nota del 9 agosto 2019 (prot. n. 56880/19) con la quale Fineco Bank S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Fausto Mucci nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la successiva nota del 13 settembre 2019 (prot. n.66481 del 16 settembre 2019) con cui Fineco Bank S.p.A. trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 13 novembre 2019 (prot. n.80747 /19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Fausto Mucci, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme e valori di pertinenza di clienti;
 - consegnato alla clientela rendicontazioni non rispondenti al vero;
- art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Fausto Mucci non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa in data 3 marzo 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Fausto Mucci;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Fausto Mucci le contestate violazioni degli artt. 158, comma 1 e 159, comma 7 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 4 e 5 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, mediante distrazione, di somme o di valori di pertinenza dei clienti nonché nel caso di trasmissione al cliente di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nel caso di specie risulta particolarmente significativa in



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- quanto l'utilizzo dei codici ha rappresentato il mezzo attraverso cui le acquisizioni hanno potuto avere luogo;
- la pluralità di condotte illecite accertate, due delle quali suscettibili di determinare violazioni punibili con il massimo edittale nonché le modalità con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
 - con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Fausto Mucci a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Fausto Mucci, nato a Cinisello Balsamo (MI) il 30 luglio 1953, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti